



Federazione Italiana Giuoco Calcio
 Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE CATANZARO

Via Contessa Clemezza n. 1 – 88100 CATANZARO
 TEL.. 0961 752333 - FAX. 0961 759616

Indirizzo Internet: http://www.crcalabria.it/index.php?id_home=1

e-mail: cplnd.catanzaro@figc.it

posta certificata: catanzaro@pec.crcalabria.it

Pagina Facebook: www.facebook.com/lndcatanzaro

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n° 28 CZ del 23 Gennaio 2020

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimette in allegato la **CIRCOLARE N. 2 - 2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI** pubblicata dalla L.N.D. avente per oggetto: Ulteriori disposizioni recate dal D.L. n. 124/2019 (Decreto Fiscale) e dalla Legge di Bilancio 2020 -

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Allegati

Si rimette in allegato la decisione prot. 039/CFA del 24.12.2019 relativa al reclamo n. 69CFA del 2019 proposto dalla società POL.D.PINO DONATO, pubblicata dalla Corte D'Appello Federale e pubblicata dal CRC sul C.U. n° 106 del 14/1/2020.

3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

4. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GIRONE "C" - 13 GIORNATA

1^ Squadra	2^ Squadra	A/R	Data ed ora	Impianto Sportivo
ALBI	CASABONA PER LO SPORT	A	25/01/2020 14:30	COMUNALE "P. DONATO" TAVERNA VIA DEL CAMPO SPORTIVO
SERSALESE	REAL VACCARIZZO	A	25/01/2020 14:30	COMUNALE "FERRARIZZI" SERSALE LOC. FERRARIZZI
GASPERINA 2018	REAL MONTEPAONE	A	26/01/2020 14:30	COMUNALE "A.PAPUCCI" GASPERINA LOCALITA' CONELLA
GIMIGLIANO	MESORACA CALCIO	A	26/01/2020 14:30	COMUNALE "VERDOLIVA" CATANZARO/GAGLIANO LOCALITA' LENZA-GAGLIANO
PRASAR	ATLETICO BELVEDERE	A	26/01/2020 18:00	CENTRO TECNICO FEDERALE CATANZARO VIA CONTESSA CLEMENZA, 1
SOFOME	AMARONI 08	A	26/01/2020 14:30	COMUNALE PETILIA POLICASTRO PETILIA POLICASTRO/FORESTA LOCALITA' FORESTA

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

GIRONE "E" - 10 GIORNATA

1^ Squadra	2^ Squadra	A/R	Data ed ora	Impianto Sportivo
MAC 3	AUDACE DECOLLATURA	A	25/01/2020 14:30	COM, MIGLIUSO/SERRASTRETT MIGLIUSO/SERRASTRETTA CONTRADA BERNARDINI
CLETO	ATHLETIC CLUB GIZZERIA 12	A	26/01/2020 14:30	COMUNALE CLETO CLETO LOC PIANO PRATO
CONFLENTI	MARTIRANO LOMBARDO	A	26/01/2020 14:30	COMUNALE "S. COLOSIMO" CONFLENTI LOCALITA CIAMPELLO
NUOVA INDOMITA COLOSIMI	NUOVA AIELLO	A	26/01/2020 14:30	COMUNALE COLOSIMI COLOSIMI/MANCHE CONTRADA MANCHE
SCIGLIANO	SERRASTRETTA	A	26/01/2020 14:30	COMUNALE "A.CHIODO" SCIGLIANO VIALE DELLO SPORT

GIRONE "F" - 10 GIORNATA

1^ Squadra	2^ Squadra	A/R	Data ed ora	Impianto Sportivo
LIFE SIMERI CRICHI 2017	BELCASTRO	A	25/01/2020 14:30	COMUNALE SIMERI CRICHI SIMERI CRICHI LOCALITA GALLO
MARTELLETTO SETTINGIANO	AMARCORD PONTEGRANDE	A	25/01/2020 14:30	COMUNALE "P.NERI-V.SCALISE" MARCELLINARA LOC.MORTELLA
CITTA DI TIRIOLO	MAIDA	A	26/01/2020 14:30	COMUNALE TIRIOLO TIRIOLO CONTRADA CUTURE
US PETRONA 1980	POLISPORTIVA PALERMITI	A	26/01/2020 14:30	COMUNALE "MIMMO CALIGIURI" PETRONA' LOCALITA ACQUANOVA
VENA	PIRANHA SOVERIA SIMERI	A	26/01/2020 14:30	COMUNALE "A. CIMINO" MAIDA/VENA LOCALITA FEUDO

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D – GIRONE B**GIRONE "B" - 7 GIORNATA**

1^ Squadra	2^ Squadra	A/R	Data ed ora	Impianto Sportivo
FLORENTIANA	YOUNG PEOPLE CATANZARO	A	25/01/2020 17:00	C.S. "GIRASOLE" C/5 CATANZARO VIALE LUCREZIA DELLA VALLE
MONTEPAONE C5	OLIMPUS	A	25/01/2020 15:30	CENTRO SPORTIVO FAEM MONTEPAONE LIDO C.DA CURRIE
SANTACROCENOTRIA CZ	SPORTING CLUB S.FRANCESCO	A	25/01/2020 18:00	CAMPO FEDERALE CALCIO A CINQU CATANZARO SALA VIA CONTESSA CLEMENZA 2
TRE COLLI FUTSALCATANZARO	FUTSAL FORTUNA	A	25/01/2020 15:00	C.S. "GIRASOLE" C/5 CATANZARO VIALE LUCREZIA DELLA VALLE
VERDEORO	ZAGARISE	A	25/01/2020 15:00	C.S. FOOTBALL 5 CATANZARO/GERMANETO VIALE EUROPA LOC. GERMANETO

5. RISULTATI GARE**CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA****RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/01/2020**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 12 Giornata - A		
AMARONI 08	- ALBI	2 - 1
ATLETICO BELVEDERE	- SOFOME	0 - 3
MESORACA CALCIO	- GASPERINA 2018	2 - 0
PINO DONATO TAVERNA	- SERSALESE	3 - 1
REAL MONTEPAONE	- PRASAR	2 - 4
REAL VACCARIZZO	- GIMIGLIANO	5 - 3

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA**ERRATA CORRIGE RISULTATO GARE****Gara: BELCASTRO – CITTA DI TIRIOLO del 17/01/2020**

Preso atto che in precedenza è stato pubblicato errato, per mero errore di trascrizione, si precisa che il risultato esatto della gara è: (BELCASTRO-CITTA DI TIRIOLO 1 - 0)

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/01/2020

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE E - 9 Giornata - A			GIRONE F - 9 Giornata - A		
AUDACE DECOLLATURA	- CLETO	6 - 1	(1) AMARCORD PONTEGRANDE	- US PETRONA 1980	2 - 3
EXCALIBUR COMPR FRONTI	- NUOVA INDOMITA COLOSIMI	2 - 4	BELCASTRO	- MARTELLETTO SETTINGIANO	1 - 0
MARTIRANO LOMBARDO	- MAC 3	2 - 1	CROPANI 2019	- VENA	0 - 4
NUOVA AIELLO	- SCIGLIANO	4 - 0	PIRANHA SOVERIA SIMERI	- LIFE SIMERI CRICHI 2017	1 - 3
SERRASTRETTA	- CONFLENTI	1 - 2	POLISPORTIVA PALERMITI	- CITTA DI TIRIOLO	3 - 0

(1) - disputata il 18/01/2020

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D – GIRONE B**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/01/2020**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 6 Giornata - A		
FUTSAL FORTUNA	- SANTACROCENOTRIA CZ	4 - 1
OLIMPUS	- FLORENTIANA	6 - 2
SPORTING CLUB S.FRANCESCO	- BORGIA 2007	1 - 4
VERDEORO	- MONTEPAONE C5	3 - 11
YOUNG PEOPLE CATANZARO	- TRE COLLI FUTSALCATANZARO	3 - 2

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice Sportivo Territoriale, nella seduta del 22.01.2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 19/1/2020

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MIRANTE FRANCESCO	(ALBI)	GRILLONE PANTALEONE	(REAL MONTEPAONE)
-------------------	--------	---------------------	-------------------

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CIAMBRONE SALVATORE	(GIMIGLIANO)
---------------------	--------------

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PAPARAZZO ALESSIO	(GIMIGLIANO)	TOZZO SALVATORE PIO	(PINO DONATO TAVERNA)
TRAPASSO GUGLIELMO	(PRASAR)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LARUSSA MATTEO	(PRASAR)
----------------	----------

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 19/1/2020

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 8/ 3/2020

IEMMELLO FRANCESCO	(POLISPORTIVA PALERMITI)
--------------------	--------------------------

per comportamento minaccioso nei confronti di tesserati della squadra avversaria seduti in panchina

TRUGLIA ANTONIO	(POLISPORTIVA PALERMITI)
-----------------	--------------------------

per comportamento minaccioso nei confronti di tesserati della squadra avversaria seduti in panchina

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 7/ 2/2020

AIELLO LEONARDO	(SERRASTRETTA)
-----------------	----------------

Per proteste a decisioni arbitrali e per entrata abusiva in campo.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

ALOISI PASQUALE	(POLISPORTIVA PALERMITI)
-----------------	--------------------------

per aver reagito al provvedimento d'espulsione determinato da comportamento minaccioso nei confronti di un avversario, tenendo analogo atteggiamento anche nei confronti dell'arbitro

AQUILOTTI GIANLUCA	(POLISPORTIVA PALERMITI)
--------------------	--------------------------

perchè, dopo essere stato espulso per comportamento minaccioso nei confronti di un avversario, ha reagito al provvedimento trattenendo l'arbitro per le mani con atteggiamento intimidatorio senza conseguenze

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DE FAZIO TOMMASO (SERRASTRETTA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAPICOTTO DAVIDE (CITTA DI TIRIOLO)
AIELLO PIERCARMELO (LIFE SIMERI CRICHI 2017)

FORMICA DAMIANO (CLETO)
DE SANTIS GIANNI (PIRANHA SOVERIA SIMERI)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DE SANTIS MASSIMO (MAC 3)

SOLIMEO FRANCESCO (POLISPORTIVA PALERMITI)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D – GIRONE B

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 18/1/2020

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 6/ 2/2020

LEMBO ALBERTO (FUTSAL FORTUNA)

Per aver rivolto frasi offensive al direttore di gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PULLANO CRISTIAN (TRE COLLI FUTSALCATANZARO)

IL SEGRETARIO
Alberto Scarpino

IL DELEGATO PROVINCIALE
Dante Mirarchi



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

N. 69/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0039/2019 REGISTRO DECISIONI

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Patrizio Leozappa - Componente - relatore

Mauro Sferrazza - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero di registro 69/CFA del 2019, proposto dalla Pol. D. Pino Donato Taverna

contro

la Procura Federale

per la riforma della delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria assunta nella seduta del 18.11.2019 e pubblicata sul C.U. n. 75 del 20.11.2019

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 19 dicembre 2019 l'avv. Patrizio Leozappa e uditi, per il reclamante, l'Avv. Sabrina Rondinelli, nonché, per la Procura Federale, l'avv. Enrico Liberati;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con reclamo in data 26 novembre 2019, la POL. D. PINO DONATO TAVERNA ha impugnato la delibera, assunta nella seduta del 18.11.2019 e pubblicata sul C.U. n. 75 del 20.11.2019, con la quale il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria, in accoglimento del deferimento della Procura Federale prot. 5152/179pfi19-20pfi19-20/MS/CS/gb del 23 ottobre 2019, ha irrogato alla Società A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI (ora POL. D. PINO DONATO TAVERNA) – a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, c. 1, del C.G.S. vigente sino al 16 giugno 2019 (oggi art. 6, c. 1, del nuovo C.G.S.), per la violazione della clausola compromissoria posta in essere in data 18 febbraio 2019 dal sig. Sebastiano Elia nella sua qualità di presidente e legale rappresentante della predetta A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI – la sanzione di tre punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione ed euro 600,00 di ammenda, chiedendone, in via principale, l’annullamento e/o la revoca e, in via subordinata, la riforma con applicazione di una sanzione meno afflittiva.

2. Lamenta la reclamante che la notifica della Comunicazione di conclusione indagini della Procura Federale sia stata effettuata in data 20 settembre 2019, come risulta pacificamente dagli atti e dalla stessa delibera impugnata, con raccomandata intestata ed inviata alla Società A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI e non già alla POL. D. PINO DONATO TAVERNA, nonostante quest’ultima, a quella data, fosse già subentrata alla prima per effetto dell’acquisizione del “titolo”, come da C.U. della LND n. 29 del 10 settembre 2019, con conseguente nullità dell’intero procedimento disciplinare, essendo l’odierna reclamante rimasta ignara della pendenza di detto procedimento e dei fatti stessi che lo hanno causato. Ne consegue, ad avviso della POL. D. PINO DONATO TAVERNA, la violazione dell’art. 123 CGS e del diritto di difesa da esso garantito all’indagato per non aver potuto chiedere di essere sentita o di presentare memoria nella fase procedimentale delle indagini.

Nel merito, l’odierna reclamante rivendica in ogni caso la propria totale estraneità tanto ai fatti oggetto di incolpazione, quanto alla A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI, che ha sede legale ed impianto sportivo in altro Comune (Simeri Crichi anziché Taverna) ed organigramma dirigenziale e societario composto da persone fisiche integralmente diverse da quelle della POL. D. PINO DONATO TAVERNA, costituita solo nell’estate del 2019.

3. Dal canto suo, la Procura Federale, nella discussione dinanzi a questa Corte, ha ribadito la correttezza della delibera impugnata, di cui ha chiesto l'integrale conferma.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Risulta dagli atti del procedimento che, effettivamente, tanto la Comunicazione di conclusione indagini della Procura Federale del 20 settembre 2019, che l'Atto di deferimento del 23 ottobre 2019, sono stati notificati alla A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI, presso la sede di via Benedetto Citriniti n. 6 in Simeri Crichi (CZ), anziché alla POL. D. PINO DONATO TAVERNA, presso la sede di via Campo Sportivo o quella di Corso Mattia Preti n. 88 (c/o Felice Meta) in Taverna (CZ). E ciò in quanto, in entrambi detti Atti, in realtà, la POL. D. PINO DONATO TAVERNA non è mai neppure menzionata, essendo stata sottoposta alle indagini, prima, ed al deferimento, poi – sempre a titolo di responsabilità diretta per la denuncia-querela sporta in data 18 febbraio 2019, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Federale, dal proprio presidente e legale rappresentante sig. Sebastiano Elia – la sola A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI.

2. E' tuttavia accaduto che, prima della notifica della Comunicazione di conclusione indagini della Procura Federale del 20 settembre 2019, la FIGC avesse già ratificato la domanda di Cambio Denominazione e Sede sociale da A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI di Simeri Crichi in POL. D. PINO DONATO TAVERNA di Taverna, come da Comunicato della FIGC di cui al C.U. n. 29 del 10 settembre 2019.

3. A ciò consegue che, se a dover rispondere per responsabilità diretta della violazione del vincolo di giustizia di cui all'art. 30, comma 2, dello Statuto FIGC, posta in essere dal sig. Sebastiano Elia sia oggi, come ha ritenuto la delibera del TFN qui impugnata, la "A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI (ora POL. D. PINO DONATO TAVERNA – matricola 947247)" e ciò - in assenza di motivazione sul punto da parte del Tribunale di primo grado - deve presumersi proprio per l'intervenuto cambio di denominazione e sede sociale efficace a decorrere dal 10 settembre 2019, la doglianza della reclamante di violazione dell'art. 123 CGS è allora fondata, atteso che, tanto la Comunicazione di conclusione indagini della Procura Federale del 20 settembre 2019, che l'Atto di deferimento del 23 ottobre 2019, come si è detto, non risultano notificati alla POL. D. PINO DONATO TAVERNA, destinata a rispondere dell'addebito disciplinare e delle sanzioni irrogate con la decisione di prime cure, presso la sua sede nel Comune di Taverna, ma (ancora e unicamente) alla A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI, presso la

sede nel Comune di Simeri Crichi e, alle date di notifica degli atti in questione, non più esistente.

4. In definitiva, nel caso di specie, alla POL. D. PINO DONATO TAVERNA risultano essere stati preclusi l'esercizio delle facoltà partecipative previste dall'art. 123 CGS in favore del soggetto sottoposto alle indagini, l'eventuale esercizio del diritto di proporre alla Procura Federale l'accordo di cui all'art. 126 CGS e l'acquisizione della stessa notizia della formulazione dell'incolpazione mediante l'atto di deferimento a giudizio. La delibera del TFN impugnata e, conseguentemente, le sanzioni con essa irrogate a carico della POL. D. PINO DONATO TAVERNA vanno pertanto annullate.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal POL. D. PINO DONATO TAVERNA, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa di reclamo.

Dispone altresì la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

IL PRESIDENTE

f.to

Mario Luigi Torsello

L'ESTENSORE

f.to

Patrizio Leozappa

Depositato il 24 dicembre 2019

IL SEGRETARIO

f.to

Antonio Metitieri

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 2 - 2020

Oggetto: Ulteriori disposizioni recate dal D. L. n. 124/2019 (Decreto Fiscale) e dalla Legge di Bilancio 2020 –

Si fa seguito alle Circolari di questa Lega n. 20 del 6 novembre, n. 31 del 30 dicembre 2019 e n. 1 del 8 gennaio 2020, per ampliare e completare le informazioni sulle disposizioni di legge di fine anno 2019, che in qualche modo possono interessare le ASD e le SSD della LND.

D.L. n. 124/2019

Art. 3 – Compensazione di imposte

La vigente preclusione alla compensazione orizzontale (ad es. IVA con IRES) nel Mod. F 24, del credito IVA per un importo superiore a 5 mila euro prima che siano trascorsi almeno dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione annuale nella quale è esposto il credito, è stata estesa anche ai crediti annuali relativi alle imposte sui redditi, alle relative addizionali ed alle imposte sostitutive.

Con la Risoluzione n. 170/E del 31 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai crediti relativi a periodi di imposta chiusi prima del 31 dicembre 2019 non si applica la normativa in argomento né si applica, ovviamente, al totale dei crediti portati in compensazione nel Mod. F 24, per un determinato tributo, che non superi i 5 mila euro.

Ne consegue che, mentre per i crediti IVA la compensazione potrà essere effettuata già decorsi dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA 2020 per il 2019, prevista a partire dal 1° febbraio 2020, relativamente alle imposte sui redditi, addizionali e imposte sostitutive, la compensazione potrà aver luogo soltanto decorsi dieci giorni dalla presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, che possono essere prodotte soltanto a partire dal 1° maggio e fino al 30 novembre 2020.

Pertanto, per gli importi superiori a 5 mila euro, necessita, ai fini della corretta compensazione, l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione che dovrà essere tempestivamente prodotta, la decorrenza di dieci giorni dalla data di presentazione della dichiarazione stessa e la produzione del Mod. F 24 con l’esposizione del credito.

I modd. F 24 con l’esposizione del credito d’imposta in compensazione devono essere prodotti esclusivamente in via telematica.

Art. 4 – Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

Con decorrenza dal 1° gennaio 2010, tutti gli Enti, le Società soggette a IRES, le Società di Persone, le Associazioni Professionali, le Persone Fisiche che esercitano attività commerciale, arti e professioni, che stipulano contratti di appalto aventi ad oggetto opere o servizi, con esclusione della cessione di beni, caratterizzati da prevalente utilizzo di mano d’opera, di importo complessivamente superiore a 200 mila euro, hanno l’obbligo, quali committenti, di richiedere e di acquisire dall’impresa appaltatrice copia delle deleghe di pagamento (quietanze) relative al versamento delle ritenute trattenute ai loro dipendenti, a COCOCO e COCOPRO, direttamente impiegati nell’esecuzione dei lavori e di monitorizzarle, cioè di riscontrare l’esatta corrispondenza tra importi versati e importi delle ritenute trattenute.

Il limite di 200 mila euro annui va inteso per singola impresa. Qualora il committente appalti più opere e servizi alla stessa impresa con diversi contratti, il limite va riferito alla somma degli importi annui dei singoli contratti.

L'obbligo scatta a partire dalle ritenute operate a decorrere da gennaio 2020 con versamento effettuato nel febbraio successivo.

L'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve trasmettere al committente, entro 5 giorni dal versamento, oltre a copia degli F 24 pagati anche un elenco con i nominativi dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori di appalto contrattualizzati, le ore lavorate, la retribuzione e il dettaglio delle ritenute le quali non possono essere oggetto di compensazione.

Il committente che non abbia ricevuto la comunicazione di cui sopra deve sospendere il pagamento del corrispettivo finchè perdura l'inadempimento e deve darne notizia entro 90 giorni all'Agenzia delle Entrate. In caso di violazione di detto obbligo, il committente può essere chiamato a pagare una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice per mancata applicazione e versamento delle ritenute.

Art. 10-bis – Ravvedimento operoso

E' esteso l'ambito applicativo dell'istituto del ravvedimento operoso lungo (oltre uno e fino a due anni dalla commissione dell'errore) e lunghissimo (oltre due anni), a tutti tributi compresi quelli non erariali (locali e regionali)

Art. 18 – Utilizzo del contante

Dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, è vietato l'utilizzo del contante per importi superiori a duemila euro; dal 1° gennaio 2022 il divieto riguarda gli importi superiori a mille euro.

Si ritiene opportuno ricordare ancora che, **per quanto riguarda le ASD e le SSD**, tutti i pagamenti fatti e ricevuti devono essere **non in contanti se superiori a 1.000,00 euro** come previsto dall'art. 25 della L. n. 133/1999, modificato dal comma 713 dell'art. 1 della L. n. 190 del 23 dicembre 2014.

Ancorchè la norma generale preveda altri limiti di importo, quello fissato dalle predette Leggi n. 133/99 e 190/2014 rimane invariato fino a quando non verrà modificato da un'apposita norma

Art. 21, comma 1-bis – Pagamento elettronico

I soggetti che effettuano operazioni commerciali al minuto potranno assolvere, dal 1° gennaio 2021, all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, attualmente previsto esclusivamente tramite i registratori telematici e con procedura web, attraverso diversi sistemi di incasso (carte di credito, debito, ecc.)

Legge di Bilancio 2020

Commi 691-692 – Regime forfetario

Sono state apportate modifiche alla disciplina del regime forfetario abrogando la norma che prevedeva dal 1° gennaio 2020 un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, addizionali e dell'IRAP con un'aliquota del 20% per i soggetti che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi tra 65.001,00 e 100.000,00 euro.

Rimane, invece, invariato il trattamento del regime forfetario per i soggetti con ricavi o compensi fino a 65.000,00 euro annui, con la novità che le spese per lavoro accessorio dipendente o collaboratori non debbano superare i 30 mila euro annui.

Inoltre, è stabilito che non possono avvalersi del regime forfetario coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilato per un importo superiore a 30 mila euro, a meno che non sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro.

Commi 696-702 – Rivalutazione dei beni d'impresa

Le Società di Capitali, gli Enti Pubblici e Privati che esercitano attività commerciali possono operare una rivalutazione dei beni materiali e immateriali, ad eccezione di quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché delle partecipazioni in Società controllate e collegate risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2018.

La rivalutazione va eseguita nel bilancio in corso al 31 dicembre 2019, e il saldo attivo di rivalutazione è assoggettato ad un'imposta sostitutiva con l'aliquota del 12% per i beni ammortizzabili, o del 10% per quelli non ammortizzabili. Il saldo attivo di rivalutazione è riconosciuto ai fini IRES e IRAP dal terzo esercizio successivo a quello in cui è stata operata la rivalutazione, ad eccezione dei beni immobili la cui rivalutazione ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2021.

Con le stesse aliquote è possibile affrancare i maggiori valori iscritti in bilancio con riguardo alle partecipazioni finanziarie.